*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione del 19 marzo 1969 che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale**

*(u.c. per 100 kg)*

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo della restituzione |
|---|---|---|
| 17.01 | Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido | |
| | B. non denaturati : | |
| | I. zucchero bianco | 11,30 |
| | II. zucchero greggio : | |
| | (a) zuccheri canditi | 10,40 (1) |
| | (b) altri zuccheri greggi | 0 (1) |

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

# REGOLAMENTO (CEE) N. 506/69 DELLA COMMISSIONE

## del 19 marzo 1969

## che modifica il regolamento (CEE) n. 217/69 per quanto concerne la presentazione del burro oggetto dell'asta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 217/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo a dei bandi di gara per lo smaltimento di burro in possesso degli organismi d'intervento (2), prevede all'articolo 2 che il burro oggetto dell'asta viene commercializzato esclusivamente in pacchetti di 250 grammi ; che una simile presentazione non è la sola utilizzata su tutti i mercati della Comunità ; che è quindi opportuno autorizzare la commercializzazione con una presentazione alla quale il consumatore è abituato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 217/69 i termini « esclusivamente in pacchetti di 250 grammi » sono sostituiti dai termini « in pacchetti di un peso massimo di 500 grammi ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1969.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 14.